

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 217/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alla ricorrente veniva notificato l'avviso di rettifica in oggetto, con il quale l'Ufficio rettificava il valore di cessione di tre emittenti radiofoniche nei Comuni di Terni, Portofino e Arzachena (Porto Cervo), costituito dal trasferimento degli impianti come apparecchiature tecniche, tenuto conto degli abitanti potenzialmente raggiungibili da parte di ciascuna emittente e del valore attribuito a ciascun abitante raggiungibile variabile da € 0,50 a € 2,50.

In particolare l'Ufficio determinava il valore degli impianti come segue:

1) impianto in Comune di Terni: utenti raggiungibili n. 219.876, valore per utente € 1,50

valore dell'impianto € 329.814,00, a fronte di un valore dichiarato di € 300.000,00;

2) impianto in Comune di Portofino: utenti raggiungibili n. 878.082, valore per utente € 2,00

valore dell'impianto € 1.756.164,00 a fronte di un valore dichiarato di € 100.000,00;

3) impianto in Comune di Arzachena: utenti raggiungibili n. 453.628, valore per utente € 0,50

valore dell'impianto € 226.814,00 a fronte di un valore dichiarato di € 100.000,00;

pertanto l'Ufficio rettificava l'avviamento elevandolo da € 478.000,00 a € 2.290.792,00, fermo restando il valore delle attrezzature trasferite per € 22.000,00.

Avverso il predetto accertamento ricorre il contribuente rilevando che il valore accertato dall'Ufficio è infondato in quanto occorre considerare che la valutazione dell'avviamento di una azienda ceduta deve tenere conto della realtà della azienda stessa desumibile non da una empirica valutazione riferita e potenziali ascoltatori raggiungibili dalla emittente né da una valutazione o rilevazione di altri soggetti, né, tanto meno per confronto con altre transazioni che sono diverse dalla presente.

Nel caso occorre tenere conto della popolazione utilmente raggiungibile oltre che del parametro unitario determinato sulla base di una stima effettuata.

Chiede quindi la conferma dei valori dichiarati o, in subordine, la rideterminazione degli stessi. con vittoria di spese di giudizio.

Con atto del 01/03/2010 si costituiva l'Ufficio riportandosi ai motivi dell'accertamento; precisa inoltre che gli impianti ubicati nei Comuni di Portofino e di Arzachena sono stati oggetto di precedente valutazione a seguito di acquisto da parte di R M C Italia con atto registrato il 13/02/2007 e le valutazioni effettuate erano identiche a quelle oggetto del presente ricorso. Chiede quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.

Con memoria del 23/03/2011 parte ricorrente contesta le motivazioni dell'Ufficio riportandosi al ricorso e alle conclusioni già espresse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il valore di una frequenza con la quale opera un impianto di trasmissione è fondato da due parametri fondamentali:

1) il primo consiste nella determinazione della popolazione effettivamente raggiungibile dal segnale che è molto diverso dal valore della popolazione genericamente residente nella provincia. Infatti una frequenza radiofonica irradia il proprio segnale secondo criteri

fisici ben determinati e in funzione della conformazione orografica del territorio circostante.

2) Il secondo parametro è il valore attribuibile a ciascun abitante raggiunto dal segnale ed è normalmente compreso entro valori che variano da € 0,5 a € 2,5. Tale valore è "funzione delle caratteristiche della popolazione raggiungibile e deve essere attentamente valutato e determinato.

Nel caso l'Ufficio ha determinato il valore attribuibile a ciascun impianto ceduto facendo riferimento ai parametri sopra indicati ma i valori considerati nell'avviso di rettifica non possono essere ritenuti corretti.

Con riferimento al primo parametro l'Ufficio ha considerato l'intera popolazione residente nella provincia senza preoccuparsi di valutare se tale popolazione può essere efficacemente raggiunta dal segnale dalla trasmittente.

È evidente che una simile valutazione non può costituire un corretto parametro di riferimento anche perché non viene fornita la dimostrazione che tale popolazione è certamente raggiungibile dal segnale.

In ordine al secondo parametro il valore utilizzato non può essere genericamente individuato, ma deve essere determinato in funzione delle caratteristiche effettive della popolazione raggiunta dal segnale.

Anche in questo caso l'Ufficio si limita ad indicare un valore stimato senza però fornire elementi che diano la possibilità di valutare senza ombra di dubbio la correttezza del valore stimato. Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto.

In considerazione della particolare complessità e natura delle questioni trattate si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.